

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 14/01/2026

FATTO

Con ricorso del 4.7.2025, parte attrice riferisce di aver beneficiato, in relazione a un finanziamento contro cessione del quinto, di una riduzione del debito a seguito di omologazione di 'Piano del Consumatore' ex l. n. 3/2012, omologato dal Tribunale di Roma in data 31.7.2024; in violazione di tale provvedimento, l'intermediario incassava una somma superiore a quella dovuta; in seguito alla richiesta del ricorrente, l'intermediario provvedeva a una restituzione parziale, residuando la somma di € 4.821,88, che l'intermediario rifiutava di restituire.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha comunicato di aver provveduto a rimborsare, a seguito della presentazione del ricorso, l'ulteriore somma di € 4.821,88 pari a quanto preteso dal ricorrente, oltre le spese di giudizio. Domanda pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In sede di repliche, il ricorrente dà atto dell'avvenuto rimborso e domanda la rifusione delle spese di assistenza legale.

In sede di controrepliche, l'intermediario insiste per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede che l'Arbitro voglia «ordinare alla banca indicata la restituzione della somma di € 4.821,88 indebitamente incassata». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio di «dichiarare la cessazione della materia del contendere alla luce della somma riconosciuta [al ricorrente] in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano del Consumatore omologato il 31.7.2024»

DIRITTO

L'intermediario ha prodotto le evidenze relativamente all'intervenuta restituzione della somma pretesa dal ricorrente e dell'importo di € 20,00 per la restituzione delle spese di introduzione del giudizio; in data 7.10.2025 il ricorrente, per il tramite del procuratore incaricato, ha confermato la cessazione della materia del contendere «per il rimborso totale delle somme spettanti al ricorrente», facendo salva la richiesta di rifusione delle spese per assistenza legale.

Accertata la cessazione della materia del contendere sulla questione restitutoria, quanto al rimborso delle spese legali, il Collegio osserva che esso non risulta richiesto nel ricorso, bensì avanzato per la prima volta in sede di repliche. È noto che, secondo consolidato orientamento dell'Arbitro, è inammissibile la domanda proposta per la prima volta in sede di repliche (cfr. in tema di *mutatio libelli*, Collegio di Roma, decisione n. 4821/2019, richiamata dal Collegio di coordinamento, nella decisione n. 4519/2023). Del resto, siffatto principio trova applicazione anche in tema di domande risarcitorie (cfr., Collegio di Roma, decisione n. 1035/2023), cui, secondo il Collegio di coordinamento (decisione n. 4580/2025), è assimilabile la domanda di refusione delle spese legali. Infine, va posto in evidenza che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese legali non sono rimborsabili, non trovando applicazione all'interno del procedimento ABF il principio della soccombenza virtuale: «la domanda di rimborso delle spese legali non può, infine trovare accoglimento posto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza dell'Arbitro che in caso di cessazione della materia del contendere le spese restano a carico della parte che le ha anticipate (Collegio di Napoli, decisione n. 1435/2023 che ha affermato l'inapplicabilità della c.d. soccombenza virtuale ai procedimenti innanzi all'ABF, con conseguente non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva; Collegio di Roma, decisioni n. 6068 del 14.6.2023 e n. 1629/2025)»: così Collegio di Roma, decisione n. 5997/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale. Respinge nel resto.

IL PRESIDENTE